n° 570/2024 r.g.lav.

*REPUBBLICA ITALIANA*

*IN NOME DEL POPOLO ITALIANO*

# TRIBUNALE DI LANCIANO

Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano,
all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c.,
ha pronunciato e pubblicato la seguente

## *sentenza*

nella causa di lavoro pendente

***tra***

*Parte_1* la quale agisce a mezzo del fratello *Parte_2* suo tutore giusta decreto di nomina del Tribunale di Lanciano in data 26/09/2023, alla presente azione autorizzato con decreto del Giudice Tutelare del Tribunale di Lanciano, dott. Massimo Canosa, del 17/04/2024, difesa, per mandato conferito dal tutore con separato atto contestualmente depositato, dall'avv. Raffaello Carinci e dall'avv. Elena Cespa, con facoltà anche disgiunte e con elezione di domicilio nello studio dei medesimi difensori, in Lanciano, Via Isonzo n. 31, ed elezione di domicilio digitale presso il recapito di posta elettronica certificata dell'avv. Raffaello Carinci;

- ricorrente -

***e***

*Controparte_1*, in persona del Sindaco p.t. avv. *Controparte_2* rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Antonella F. Fantini, Emanuele Laudadio e Marcella Marino, Funzionari Avvocati dell'UOA Avvocatura del Comunale di Lanciano, in virtù di mandato in atti e di delibera G.C. 415/2024, domiciliato presso l'Avvocatura comunale di Lanciano, via Duca Degli

Abruzzi 6 e/o presso il domicilio digitale del difensore;

- resistente -

***Svolgimento del processo***

Con ricorso l'istante, premesso:

-di essere persona affetta da grave disabilità fin dalla nascita (trisomia 21, c.d. sindrome di Down);

-di essere invalida al 100% ed interdetta dal Tribunale di Lanciano con sentenza 264/1993 dep. Il 04/06/1993 e di usufruire dal 1996 di prestazioni socio-sanitarie erogate da struttura accreditata, la *Controparte_3*, prima a Lanciano e negli ultimi anni presso la sede di Santa Maria Imbaro, con relativi costi a carico, in compartecipazione, del Servizio Sanitario Nazionale attraverso l'Azienda Sanitaria Locale 02 Lanciano-Vasto-Chieti e, attesa la non produzione di redditi da parte dell'assistita, del *Controparte_1*, in quanto Comune di residenza;

-che lo stesso *Controparte_1* si è sempre fatto carico, e tuttora si fa carico, senza soluzione di continuità, del servizio di trasporto dalla sua abitazione in Lanciano, Via del Verde (dove abita con gli anziani genitori) alla struttura in cui le prestazioni vengono erogate, oggi sita, appunto, in Santa Maria Imbaro;

-di essere anche inserita nel programma c.d. "dopo di noi" ex Lege 22/06/2016 n. 112, in fase di avvio nel territorio di Lanciano e circondario;

-che della sua condizione di grave disabilità e della sua non reversibilità, il Comune di Lanciano (Settore Servizi alla Persona) ha piena e perfetta conoscenza;

-che nel mese di ottobre 2023 è pervenuta presso la sua residenza la fattura n. 396 emessa dalla *Controparte_3* in data 11/10/2023, per l'importo di € 6.995,80, avente la seguente causale *"Vi rimettiamo fattura relativa anno 2022 per mancata presentazione domanda di compartecipazione al Controparte_1"*;

-che richieste delucidazioni alla struttura accreditata erogatrice dei servizi, questa riferiva che il Comune non aveva riconosciuto la sua compartecipazione per l'anno 2022, adducendo a motivazione che la mancata presentazione della domanda nei termini;

-che il tutore *Parte_2* si rivolgeva quindi agli uffici comunali del Settore Servizi alla Persona ed ivi riceveva conferma che la compartecipazione per l'anno 2022 non era stata riconosciuta perché mancava la previa domanda da parte della disabile, che

secondo gli stessi uffici avrebbe dovuto essere presentata anticipatamente, cioè ad inizio dell'anno 2022;

-che presso gli stessi uffici il tutore poteva però al contempo verificare che era invece in atti l'Attestazione ISEE per lo stesso anno 2022 (ossia il documento sulla scorta del quale si determina il diritto del cittadino disabile alla compartecipazione del *CP_1* con esclusione dell'obbligo di pagamento in capo al disabile medesimo);

-che il tutore *Parte_2* interpellava il precedente tutore *Persona_1* il quale riferiva che per quanto ricordava egli aveva regolarmente presentato, anche per l'anno 2022, la domanda su modulo predisposto dal Comune, consegnata presso il Settore Servizi alla Persona insieme all'Attestazione ISEE per lo stesso anno;

lamentando l'erroneità della lettura esegetica formalistica fornita dal *CP_1* delle Linee guida di cui al decreto del Pres. Giunta Regionale 5/8/2015 n. 4/Reg. che non prescriverebbe in alcun passo l'onere di reiterazione annuale della richiesta di compartecipazione, nonché la decadenza del disabile, pur in possesso dei requisiti, dal diritto alla compartecipazione in caso di mancata presentazione dell'istanza di rinnovo e censurando il mancato ricorso, nel caso di specie, al c.d. "soccorso istruttorio" ex art.6 della Legge 241/1990 e, dunque, la violazione, da parte del *CP_1* dell'affidamento che il cittadino riponeva nella correttezza dell'azione dell'Ente, ha concluso chiedendo di:

*"1) in via principale accertare e dichiarare che la ricorrente, e per essa l'allora suo tutore, ha regolarmente consegnato presso il Settore Servizi alla Persona del Comune di Lanciano il modulo richiesto dal Comune stesso quale istanza per l'esercizio del diritto alla compartecipazione del Comune medesimo nei costi per le prestazioni socio-sanitarie presso la struttura accreditata "* *Controparte_3* *", unitamente al modello ISEE invece regolarmente in possesso del Comune;*

*2) in ogni caso accertare e dichiarare la violazione, da parte del* *Controparte_1* *, dell'affidamento che la ricorrente ed il suo tutore facevano nella correttezza dei comportamenti del medesimo* *CP_1* *in quanto consapevole del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta la compartecipazione dell'Ente anche per l'anno 2022, e ciò per le ragioni tutte spiegate nell'esposizione che precede;*

*3) conseguentemente condannare il* *Controparte_1* *, nella persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente, come rappresentata, della somma*

*di € 6.995,80, a titolo di risarcimento del danno causatole, oltre ad interessi nella misura prevista dall'art. 1284, 4° comma, cod. civ., dalla domanda al saldo;*

*4) comunque condannare il* Controparte_1 *alla rifusione delle spese e delle competenze di causa, con i relativi accessori (rimborso forfetario 15% s.g., contributo 4% C.A., I.V.A. 22%)".*

Con memoria si è costituito in giudizio il Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.

Instauratosi il contradditorio tra le parti, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di decisione disponendo che le attività da svolgersi per la presente causa fossero sostituite dal deposito in telematico, da parte dei difensori, di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.

In data odierna, a seguito del deposito di note conclusionali e di note di trattazione scritta, la causa viene decisa.

***Motivi della decisione***

Occorre premettere dal punto di vista normativo che l'art. 6 L. n. 328 del 2000, dopo avere sancito al comma 1 la titolarità in capo ai Comuni delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale, dispone al comma 4, che detti enti sono tenuti ad assumere gli eventuali obblighi di integrazione economica in favore dei soggetti residenti nel relativo territorio per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali.

E' opinione di questo Giudice, in linea con la giurisprudenza amministrativa che si è espressa in materia, che il procedimento per ottenere la compartecipazione dell'Ente Comunale nei costi per le prestazioni socio-sanitarie presso strutture accreditate esiga una specifica istanza da parte del soggetto interessato o di chi cura gli interessi in sua vece e che l'istanza vada rinnovata annualmente.

Difatti, la *ratio* della regola sottesa alle disposizioni che prevedono forme di compartecipazione pubblica alle prestazioni socio-sanitarie è evidente, poiché il Comune - per contribuire al mantenimento di un suo residente ricoverato in una struttura - deve conoscere tempestivamente gli oneri da assumere, così da conformare la sua azione alle regole precise e stringenti in materia di contabilità pubblica.

Detto ragionamento peraltro va inquadrato in un quadro d'insieme più ampio, poiché l'erogazione di un servizio a favore dei soggetti socialmente deboli avviene in un

contesto di progettualità, che vede la persona interessata inserita in un percorso elaborato con il concorso degli attori pubblici e privati del territorio.

Trattasi, d'altronde, di un principio valido ogni qual volta si tratta di attivare posizioni di pretesa nei confronti dell'Amministrazione, il quale è confermato anche dalla disciplina di cui al D.P.C.M. n. 159 del 2013, dalla cui lettura emerge che anche le prestazioni sociali agevolate, incluse le prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita (cfr. art. 1, lett. d) presuppongono comunque un richiedente, definito, ai sensi dell'art. 1, comma primo, lett. h), come *"il soggetto che, essendone titolato sulla base della disciplina vigente, effettua la richiesta della prestazione sociale agevolata"* (cfr. *CP_4* Veneto Venezia, Sez. III, Sent., (data ud. 01/12/2022) 27/02/2023, n. 268: *"La mancata presentazione da parte dell'interessato della domanda di compartecipazione per gli anni dal 2018 e 2019, non poteva, peraltro, essere sanata tramite la presentazione di una domanda, cumulativa e pretesamente retroattiva (come detto, presentata per la prima volta solo il 26.10.2020), convertendo surrettiziamente, nel caso in questione, l'inerzia della parte privata in un inadempimento della parte pubblica"*).

In definitiva, è opinione di questo Giudice che la compartecipazione pubblica alle prestazioni socio-sanitarie residenziali sia soggetta al principio della domanda e vada richiesta annualmente all'ente erogatore presentando anche la dichiarazione ISEE.

Orbene, nella fattispecie in esame non vi è prova documentale della presentazione di tempestiva ed espressa domanda entro l'anno di riferimento 2022. Né, a fronte del deposito ad opera del *Controparte_1* di attestazione che per l'anno 2022 dalle risultanze del protocollo non risultano acquisite domande di compartecipazione alle spese socio-sanitarie nell'interesse della ricorrente *Parte_1* (cfr. doc. 1 allegato alla memoria), tale prova poteva essere fornita nel presente giudizio attraverso la pur richiesta testimonianza del soggetto che avrebbe dovuto presentare la domanda per conto della beneficiaria in quanto il capitolo di prova formulato risulta inammissibile stante la sua genericità, in specie dal punto di vista temporale (non essendo neppure indicato il mese in cui la domanda sarebbe stata presentata).

Né gli invocati principi di leale collaborazione tra cittadino e Pubblica Amministrazione possono essere interpretati in modo tale da imporre all'Ente Comunale di compulsare il cittadino inerte alla presentazione di un'istanza di avvio del procedimento.

Inconferente risulta peraltro il richiamo operato dal difensore della ricorrente all'istituto del soccorso istruttorio previsto dall'art. 6 L. 241/90 che alla lettera b) prevede che il responsabile del procedimento "*accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali"* e ciò secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza amministrativa qualora dalla documentazione presentata dall'istante (nel caso di specie mancante) residuino margini di incertezza facilmente superabili, rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza.

Per le stesse ragioni suindicate risultano irrilevanti i riferimenti operati in ricorso, da un lato, alla pregressa e pacifica conoscenza da parte del Settore Servizio alla Persona del Comune di Lanciano della condizione di grave disabilità della ricorrente e della sua non reversibilità e, dall'altro, alla pur pacifica presentazione ad altri fini della dichiarazione ISEE.

I rilievi che precedono sono sufficienti a supportare il rigetto delle doglianze esaminate, ma considerata la particolarità della controversia e la natura degli interessi coinvolti le spese del giudizio possono essere compensate.

***p.q.m.***

il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando, così provvede:

-rigetta il ricorso;

-compensa le spese del giudizio tra le parti.

Così deciso il 17.03.2026.

IL GIUDICE DEL LAVORO
*- dott.ssa Cristina Di Stefano-*